



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

**REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
AI CONGRESSI CONVOCATI DAL PRESIDENTE DEL C.N.F.**

omissis

- 4.** Ogni iscritto all'Albo degli Avvocati ha diritto di voto e può esprimere un numero di preferenze pari ai due terzi del numero complessivo dei delegati da eleggere con eventuale arrotondamento per eccesso. Sono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
- 5.** In caso di sopravvenuta indisponibilità di taluno degli eletti la sostituzione avverrà attingendo alla lista dei non eletti in ordine di voti ricevuti. Con lo stesso criterio si provvederà ad integrare, qualora dovesse essere necessario, il numero dei delegati.
- 6.** Possono essere eletti delegati tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Genova che non abbiano riportato sanzioni disciplinari ad esclusione dell'avvertimento e della censura a condizione che presentino per iscritto la loro candidatura almeno 10 giorni prima della data fissata per la votazione depositandola presso la Segreteria dell'Ordine.
- 7.** Il Consiglio designa una commissione di garanzia composta da tre avvocati per la valutazione della ammissibilità delle candidature.
- 8.** L'elenco dei candidati è affisso almeno otto giorni prima della Assemblea presso la Segreteria dell'Ordine.
- 9.** Non è ammessa la diffusione di materiale elettorale all'interno dei locali ove si vota e nelle loro immediate vicinanze.
- 10.** Le preferenze di voto saranno espresse barrando la casella posta accanto ai nomi dei candidati stampati sulla scheda elettorale in ordine alfabetico.